

# Dati personali e procedimenti penali

Comunicazione dell'esito del procedimento a organi di polizia

13 Settembre 2021

Armin Kapeller

## Indice:

1. Introduzione
2. Legittimati a conservare dati personali
3. Limiti all'utilizzabilità di dati
4. Obbligo di informazione sull'esito del procedimento penale
5. Contenuto di quest'obbligo

## 1. Introduzione

Il Libro 8° della StPO (CPP) è intitolato: "Schutz und Verwendung von Daten" (Tutela e utilizzazione di dati).

Il presente articolo avrà per oggetto soltanto una *breve* esposizione, concernente l'**utilizzo/utilizzabilità di dati a fini di indagini di PG di un futuro procedimento penale** (§ 484 StPO) nonché la **comunicazione** a organi di polizia dell'**esito di procedimenti penali** (§ 482 StPO).

È stato detto, che il § 484 StPO è stato inserito nella StPO al fine di predisporre informazioni in **previsione di future indagini di PG e di un procedimento penale**; informazioni riguardanti dati personali, come definiti dal § 3, comma 1, "BDSG" – ("Bundesdatenschutzgesetz" – Legge federale sulla tutela dei dati), che legittima il **trattamento di dati personali da parte di uffici pubblici**, se ciò è necessario ai fini dell'esercizio di un'attività, che rientra nella competenza del responsabile dell'ufficio.

I **dati sono raccolti**: 1) secondo uno schema predefinito, 2) sono relativi a condizioni personali di una determinata persona fisica, 3) sono accessibili a determinate condizioni e 4) possono essere soggetti a trattamento (anche non automatizzato).

## 2. Legittimati a conservare dati personali

Prevede il **comma 1 del § 483 StPO**, che PG e PM, giudici, "Bewährungshelfer", "Aufsichtsstellen bei Führungsaufsicht" nonché appartenenti alla "Gerichtshilfe" (una specie di assistenti sociali), sono **autorizzati** - servendosi di supporti elettronici – **a conservare, a modificare o a utilizzare dati personali** nei limiti, in cui ciò è necessario ("erforderlich") per lo svolgimento delle loro incombenze.

L'espressione "**speichern**" (salvare) utilizzata nel comma 1 del § 483 StPO, è da intendersi nel senso di "Aufnehmen oder Aufbewahren" (inserire o conservare), mentre per "**verändern**", s'intende la modifica di questi dati. "**Nutzen**" corrisponde a qualsiasi utilizzazione dei dati diversa dal trattamento.

L'espressione **“für Zwecke des Strafverfahrens”** (per scopi inerenti al procedimento penale) deve essere interpretata in senso ampio e si riferisce, oltre che a procedimenti penali in senso proprio, **pure alle indagini preliminari e al procedimento di esecuzione.**

Se si **procede contro ignoti**, la conservazione di dati (per esempio del nominativo e del luogo di residenza di testi), è ritenuta necessaria fino a quando il fatto è stato accertato oppure il reato è prescritto; ai fini della conservazione dei dati, **non** è richiesto che si preveda, che possano **emergere nuove prove o fatti nuovi.**

Come accennato sopra, gli uffici indicati nel comma 1 del § 484 StPO, sono autorizzati alla **conservazione, all'utilizzazione e alla modifica di dati.** È da notare, che l'autorizzazione di organi di polizia, si riferisce anche ad attività di carattere repressivo.

### 3. Limiti all'utilizzabilità di dati

Per dati di cui al § 483 StPO, s'intendono quelli **desumibili dall'avvenuto compimento di attività di indagini preliminari o di atti inerenti a un procedimento penale.** Va però notato che dati raccolti per fini meramente interni (“Arbeitsnotizen”), non sono consultabili.

Il legislatore, con il disposto di cui al comma 2 del § 484 StPO e con l'espressione **“anderweitige Nutzung”**, ha consentito – allo scopo di evitare ripetuti inserimenti degli stessi dati personali - che i dati, una volta raccolti e inseriti, possano essere **utilizzati anche in altri procedimenti penali.** Quando però si è proceduto per un reato che costituisce una cosiddetta Katalogtat (si veda, per esempio, il § 100 StGB - CP), l'**utilizzabilità** in altro procedimento penale, è **circoscritta** ai casi, in cui si procede *pure* per una “Katalogtat”.

### 4. Obbligo di informazione sull'esito del procedimento penale

Mentre **nel passato**, una volta definito il procedimento penale, la persona già imputata, aveva facoltà di chiedere, che la documentazione inerente allo “Strafverfahren”, venisse **distrutta** (“vernichtet”), se vi era stata assoluzione oppure se si poteva - per altri motivi – escludere, che l'imputato avesse commesso ulteriore reato, per il cui accertamento la predetta documentazione avrebbe potuto essere di utilità (vedasi BVerwGE – Bundesverwaltungsgericht – 11, 182 e 26, 169), il **vigente § 482 StPO, obbliga il PM, a comunicare all'organo di polizia**, che ha compiuto le indagini, il numero del fascicolo e a informare lo stesso organo: 1) dell'autorità decidente, 2) della data della decisione e 3) del dispositivo della decisione.

È stato detto, che il § 482 StPO, contiene una **“verfahrensinterne Nachrichtspflicht”** (un obbligo interno di comunicazione successivo alla conclusione del procedimento penale.).

In questo modo, gli organi di polizia sono **in grado di conoscere l'esito del procedimento**, nell'ambito del quale hanno compiuto atti di PG. Inoltre, se si rendono **necessarie “Nachermittlungen” (indagini di carattere suppletivo)**, viene facilitato l'inserimento delle stesse nel fascicolo originariamente aperto.

**La dizione “Polizeibehörden”** di cui al comma 1 del § 482 StPO, si riferisce, oltre che alla polizia, anche alle **“Steuerfahndungsbehörden”** (Polizia tributaria), agli **“Zollfahndungsämter”** (uffici preposti alla repressione del contrabbando) e agli uffici finanziari in genere, ivi compresi quelli dei “Länder”.

**L'obbligo di comunicazione de quo incombe al PM** e non al giudice. Sussiste in tutti i casi, in cui la pronunzia riguarda almeno uno degli imputati nel procedimento. Vanno **comunicare anche archiviazioni** previste dal § 170, comma 2, StPO (che vengono disposte se le indagini preliminari non offrono elementi per l'“Erhebung der öffentlichen Klage” (richiesta di rinvio a giudizio)). Il PM, in sede di adempimento dell'obbligo di comunicazione, tiene conto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

## 5. Contenuto di quest'obbligo

Vanno **comunicati agli organi di polizia**, il “tipo” della decisione, vale a dire, se il procedimento ha avuto termine per effetto di una “staatsanwaltschaftlichen Entscheidung” (decisione da parte del PM – si veda il § 153, comma 1, ultima parte, StPO); inoltre, si vedano i vari casi di “**Absehen von der Verfolgung**” – NDP con il consenso (“mit Zustimmung”) del giudice di primo grado.

**Altri estremi** da comunicare: 1) il dispositivo della sentenza o del Beschluss (ordinanza), 2) l'autorità decidente e 3) la data della decisione.

Il **PM ha facoltà** di adempiere l'obbligo di comunicazione de quo anche mediante **invio del “Verfahrensausgang” al Casellario federale centrale** (“Bundeszentralregister”). Ammissibile è pure, che il PM proceda a inviare alla “Polizeibehörde” **copia** della sentenza o del provvedimento di archiviazione, corredato della motivazione; in questo caso è però necessaria, **apposita richiesta** da parte della “Polizeibehörde” ed è nella discrezionalità del PM (“liegt im pflichtgemäßen Ermessen”), dare seguito alla richiesta. Di solito, il PM, prima di provvedere, **valuta**, se non vi siano “**interessi**” **ostativi** e, se del caso, ha facoltà di anonimizzare parte dell'inviando provvedimento.

Una norma particolare è contenuta nel § 11, comma 8, GWG in materia di riciclaggio.

Il comma 3 del § 482 StPO non prevede, nei casi di “Verfahren gegen Unbekannt” (contro ignoti) e nei casi di reati concernenti violazioni del Codice della Strada, che il **PM debba comunicare d'ufficio il “Verfahrensausgang”**. Resta salva la facoltà - da parte di organi di polizia – di richiedere, anche in questi casi, informazioni al PM oppure quella “auf Akteneinsicht” (prendere visione degli atti).

**TAG:** RFT, dati personali, procedimento penale, polizia

---

**Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*